



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Città Metropolitana di Napoli

www.comune.grumo-nevano.na.it

Prot. n. 4812.....

Ordinanza n. 18 del 22/05/2020

MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA COVID-19.

DISCIPLINA MERCATO COMUNALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 il quale, all'art. 1 lett. z), prevede: *“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO l'ultimo D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

Richiamata l'ordinanza n. 48 del 17/05/2020 che dispone:

“A decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale”;

Richiamata, altresì, l'ordinanza n. 49 del 20.05.2020 del Presidente della Regione Campania che ha disposto, in ordine alla disciplina dei mercati, quanto segue:

“Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22.05.2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato 2 alla presente ordinanza”

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione sul territorio comunale all'Ordinanza regionale;

Visto l'allegato 2 alla sopraindicata ordinanza n. 49/2020 del Presidente della Regione Campania *“Protocollo di sicurezza anti – diffusione SARS – CoV- 2 nelle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche (mercati fiere e mercatini degli hobbisti)”*, il quale dispone che l'apertura delle aree mercatali è subordinata all'adozione di misure organizzative tali evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

Considerato che il precitato Protocollo di sicurezza, al fine di garantire il rispetto delle misure suindicate dispone, in particolare, che i comuni dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio al fine di garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale valutando altresì:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggior distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- Ove ne ricorre l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
- Provvedono alle normali attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio.
- Provvedono alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura e successivamente alla chiusura.
- Definiscono eventuali misure integrative per la sicurezza dei luoghi in relazione alla peculiarità di ciascuna area mercatale.
- Danno informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, in particolare per quelle igienico- sanitarie riportate all'allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020, anche mediante posizionamenti di cartelli.

Tenuto conto che l'area mercatale del Comune è dislocata su un'ampia superficie, interessante in particolare, le seguenti strade: Via Meucci, Via Padre Mario Giacinto, Area parcheggio antistate ex Sip, e Via Mazzini, in cui sono dislocati circa 150 posteggi, si ritiene necessario contingentare gli ingressi al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. A tal fine, appare necessario limitare l'accesso dell'utenza all'area mercatale dalla sola via Meucci e prevedere l'uscita esclusivamente da Via Mazzini, a mezzo di percorsi a senso unico, informando altresì la clientela dei comportamenti corretti mediante posizionamento all'ingresso di cartelli informativi;

Ritenuto di consentire lo svolgimento del mercato settimanale, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 2 "Protocollo di sicurezza anti diffusione SARS-CoV-2" alla su menzionata ordinanza;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50;

Per le motivazioni di cui alla narrativa che precede

ORDINA

- **che la ripresa del mercato settimanale, a far data dal 22.05.2020 e fino alla cessata emergenza sanitaria epidemiologica da CoVid-19 o, comunque, fino a nuove disposizioni di revoca delle attuali restrizioni, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Protocollo di Sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2, allegato 2 alla su menzionata ordinanza regionale n. 49 del 20/05/2020, disponendo, in particolare:**
 - che l'ingresso dell'utenza all'area mercatale avvenga esclusivamente da Via Meucci e l'uscita da via Mazzini, a mezzo di percorsi a senso unico;
 - che il numero di utenti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale sia tale da non creare assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - posizionamento all'ingresso di cartelli informativi per informare la clientela sui comportamenti corretti;
- **che i titolari del posteggio si attengano alle seguenti prescrizioni:**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- uso obbligatorio della mascherina e dei guanti, ovvero igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- messa a disposizione, in caso di vendita abbigliamento di guanti monouso da utilizzare per scegliere la merce;
- igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita, in caso di beni usati;

● **che gli operatori nel campo alimentare si attengano alle seguenti prescrizioni:**

- ogni operatore dovrà attrezzare, presso il proprio posteggio, un punto di distribuzione di guanti monouso e un dispenser per l'igienizzazione delle mani, oltre che bidoni con coperchi;
- rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- uso dei guanti;
- controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- dotazione dei banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, di barriere di materiale non poroso e santificabile;
- pulizia e disinfezione ricorrente delle superfici delle strutture di vendita;
- sensibilizzazione della propria clientela al rispetto della distanza di almeno un metro e al divieto di assembramento;
- ingresso di fornitori all'area mercatale nei soli casi di reale necessità;
- utilizzo di cartelli per informare i clienti sulle misure da osservare

● **che i clienti si attengano alle seguenti prescrizioni:**

- non sostare nell'area mercatale se non per il tempo strettamente necessario, per evitare assembramenti;
- utilizzare guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

È in ogni caso vietato fumare all'interno dell'intera area mercatale, sussistendo l'obbligo della mascherina.

AVVERTE

- che al Comando di Polizia Municipale ed alle altre FF.O.O. spetta l'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento. La Polizia locale può avvalersi della Protezione Civile al fine di assicurare l'osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento;
- che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al quale integralmente si rinvia

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Grumo Nevano, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché ogni altra forma di pubblicità.

AVVERTE ALTRESI'

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania Sezione di Napoli, competente per territorio, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica da proporre (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto.

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Al Responsabile della Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Grumo Nevano, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché con ogni altra forma di pubblicità;
- Al Prefetto di Napoli: protocollo.prefna@pec.interno.it;
- Alla Regione Campania – Uffici di Presidenza - :
seg.presidente@regione.campania.it - urp@pec.regione.campania.it - capo.gab@pec.regione.campania.it .
- All'ASL Napoli 2 Nord: dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri: tna25804@pec.carabinieri.it ;
- Al Comando di Polizia Municipale per le attività di vigilanza e controllo nonché per la consegna di copia delle Linee guida sulle misure di sicurezza ai titolari di licenza su aree pubbliche di generi alimentari: polizia.municipale@comune.grumo-nevano.na.it ;

Dalla Civica Sede, 22 maggio 2020

p. Il Commissario Straordinario
Il subcommissario prefettizio
Dr.ssa Elena Sorrentino

